

Delibera n° 2055

Estratto del processo verbale della seduta del
22 dicembre 2023

oggetto:

DGR 1037/2021. ACCORDO TRIENNALE PER IL PERIODO 2021 – 2023 TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI. PROROGA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	assente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1037, del 2 luglio 2021, recante “Accordo triennale per il periodo 2021-2023, tra la regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l'erogazione per conto del servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate”;

Dato atto che con la citata DGR n. 1037/2021 sono stati approvati due accordi distinti, uno per le Case di cura private accreditate che erogano prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e l'altro per le strutture private accreditate eroganti esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale, stipulati con le associazioni rappresentative degli erogatori privati – AIOP, ANISAP, ARIS Triveneto e Assosalute – aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni per conto del servizio sanitario regionale per il triennio 2021 – 2023, con scadenza al 31 dicembre 2023;

Rilevato che i suddetti accordi triennali 2021 – 2023 recano la specificazione delle risorse economiche assegnate alle strutture sanitarie private accreditate, nonché il quadro dei principi generali di riferimento per la successiva declinazione degli accordi annuali stipulati dalle Aziende sanitarie competenti per territorio;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, in particolare, l'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), n. 1), rubricato “Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati”;

Visto il Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, il comma 7, dell'articolo 8 quater e il comma 1 bis, dell'art. 8 quinquies, come modificati dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), n. 1), della citata legge n. 118/ 2022, i quali prevedono, rispettivamente:

- Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
- I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 19 dicembre 2022, recante “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”, che, all'articolo 1, definisce, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7 e 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502/1992, così come modificati dall'art. 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 2022, n. 118, le modalità di valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate, da applicarsi:

a) in caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture pubbliche e private o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, sulla base degli elementi di cui

all'Allegato A del medesimo decreto, per quanto compatibili in relazione alla tipologia di struttura considerata;

b) per la selezione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, sulla base degli elementi di cui all'Allegato B del medesimo decreto, per quanto compatibili in relazione alla tipologia di struttura considerata;

Richiamato l'articolo 5 del citato decreto ministeriale 19.12.2022, rubricato "Disposizioni finali", ai sensi del quale "le regioni e le province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui all'art. 8-quater, comma 7 e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" e, pertanto, entro il 30 settembre 2023;

Visto il decreto del Ministero della salute 26 settembre 2023, recante "Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accREDITAMENTO e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie», con il quale, all'articolo 1, il termine per l'attuazione delle disposizioni sopra citate, inizialmente fissato al 30 settembre 2023, è stato prorogato al 31 marzo 2024;

Atteso che la novella legislativa introdotta dalla citata legge n. 118/2022 e i successivi provvedimenti attuativi comportano l'adozione di provvedimenti regionali finalizzati alla implementazione e alla integrazione delle regole attualmente esistenti in materia di accREDITAMENTO e di accordi contrattuali, finalizzati alla realizzazione di un sistema regionale coerente con i principi stabiliti dalle nuove disposizioni;

Preso atto che l'imminente scadenza al 31.12.2023 dell'accordo regionale di cui alla DGR n. 1037/2021 comporta la necessità di attivare il procedimento finalizzato a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie in esso individuate, consentendo alle Aziende sanitarie e alle strutture sanitarie private attualmente convenzionate di programmare le rispettive attività a beneficio del Servizio sanitario regionale;

Considerato, peraltro, che l'approvazione del nuovo accordo regionale per il triennio 2024 – 2026 sulle base delle regole attualmente esistenti non appare coerente con i principi di economicità, efficacia e proporzionalità dell'azione amministrativa, in quanto con l'adozione dei provvedimenti attuativi delle nuove disposizioni si renderebbe necessaria l'approvazione di nuovi accordi coerenti con questi ultimi;

Valutato, pertanto, che lo strumento che appare più idoneo a contemperare la necessità di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle strutture sanitarie private accreditate, con i principi dell'azione amministrativa sopra richiamati, è la proroga dell'accordo regionale attualmente vigente, per la durata di un anno, che consente alle Aziende sanitarie committenti un'adeguata programmazione delle attività e un'efficace allocazione delle risorse, attraverso la stipula del conseguente accordo annuale con le strutture private accreditate di riferimento;

Considerato che l'obiettivo della continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie può essere perseguito attraverso la conferma integrale delle risorse economiche individuate negli accordi regionali di cui alla citata DGR n. 1037/2021, rapportate alla durata di un anno della proroga disposta con il presente provvedimento, nonché dei principi generali di riferimento per la declinazione degli accordi annuali stipulati per l'anno 2024 dalle Aziende sanitarie competenti per territorio;

Precisato, pertanto, che le Aziende sanitarie, nelle more delle negoziazioni per i prossimi accordi triennali 2024 – 2026 e in applicazione della proroga disposta con il presente atto, possono stipulare per la durata corrispondente i singoli accordi contrattuali con le strutture private accreditate afferenti al territorio di propria competenza individuate negli accordi regionali prorogati, applicando i medesimi principi in essi contenuti, fatta salva la verifica dei provvedimenti di revoca dell'accREDITAMENTO intervenuti;

Visti i testi degli accordi di proroga - uno per le Case di cura private accreditate che erogano prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e l'altro per le strutture private accreditate eroganti esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale – predisposti dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, che devono essere

sottoscritti dall'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità e dai rappresentanti degli erogatori privati accreditati;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare gli schemi di accordo di proroga per l'anno 2024 degli accordi triennali con gli erogatori privato di cui alla DGR n. 1037/2021 predisposti dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, che devono essere sottoscritti dall'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità e dai rappresentanti degli erogatori privati accreditati, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

- di approvare gli accordi di proroga predisposti dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, che devono essere sottoscritti dall'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità e dai rappresentanti degli erogatori privati accreditati, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare l'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità alla sottoscrizione di detti Accordi in rappresentanza della Regione;
- di confermare integralmente le risorse economiche individuate negli accordi regionali di cui alla citata DGR n. 1037/2021, rapportate alla durata di un anno della proroga disposta con il presente provvedimento, nonché i principi generali di riferimento per la declinazione degli accordi annuali stipulati per l'anno 2024 dalle Aziende sanitarie competenti per territorio;

Dato atto che gli oneri derivanti dalla proroga di detti Accordi trovano copertura nel finanziamento indistinto assegnato annualmente agli enti del Servizio sanitario regionale;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

la Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. Di approvare gli schemi di accordo di proroga per l'anno 2024 degli accordi triennali con gli erogatori privato di cui alla DGR n. 1037/2021 predisposti dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, che devono essere sottoscritti dall'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità e dai rappresentanti degli erogatori privati accreditati, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare l'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità alla sottoscrizione degli Accordi di cui al punto 2) in rappresentanza della Regione.
3. Di confermare integralmente le risorse economiche individuate negli accordi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1037 del 2 luglio 2021, rapportate alla durata di un anno della proroga disposta con il presente provvedimento, nonché i principi generali di riferimento per la declinazione degli accordi annuali stipulati per l'anno 2024 dalle Aziende sanitarie competenti per territorio.
4. Di precisare che, nelle more delle negoziazioni per i prossimi accordi triennali 2024 – 2026 e in applicazione della proroga disposta con il presente atto, le aziende sanitarie possono stipulare per la durata corrispondente i singoli accordi contrattuali con le strutture private accreditate afferenti al territorio di propria competenza individuati negli accordi regionali prorogati, applicando i medesimi principi in essi contenuti, fatta salva la verifica dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento intervenuti.
5. Di dare atto che gli oneri derivanti dalla proroga di detti Accordi trovano copertura nel finanziamento indistinto assegnato annualmente agli enti del Servizio sanitario regionale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE